

STATUTO DEL GRUPPO FRATRES

MORIANESE

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI

Articolo 1

E' costituita in SAN QUIRICO DI MORIANO, l'organizzazione di volontariato denominata "GRUPPO FRATRES MORIANESE ODV" donatori di sangue, sangue midollare e di organi con sede in SAN QUIRICO DI provincia di LUCCA, diocesi di LUCCA ⁽¹⁾. MORIANO

Articolo 2

Natura e durata

Il "Gruppo Fratres MORIANESE ODV" è una organizzazione di volontariato avente per scopo il raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e perseguendo l'affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza della donazione di sangue, nelle sue varie forme previste dalla legge, del sangue midollare e degli organi in favore dei bisognosi e della collettività secondo l'insegnamento del Vangelo.

L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica, ha strutture ed organizzazione democratiche ed elettive e si fonda sull'universalità delle adesioni e dei beneficiari del dono.

Articolo 3

Costituzione del Gruppo

Il "Gruppo Fratres MORIANESE ODV" (più avanti semplicemente "Gruppo") è costituito agli effetti giuridici come organizzazione di volontariato secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica italiana, del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

Per l'ordinamento di Diritto Canonico, il Gruppo è associazione di fedeli laici della Chiesa Cattolica.

Il Gruppo è altresì costituito ai sensi delle leggi nazionali, delle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali in materia di donazione del sangue, del sangue midollare e degli organi.

⁽¹⁾ già fondato in data 15.05.1975 ed affiliato alla Consociazione Nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia il 15.05.1975 (qualora il Gruppo sia già stato affiliato).

Articolo 4

Attività di interesse generale e attività diverse

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, il Gruppo mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente spirituale.

Articolo 9

Stemma e gonfalone

Lo stemma del Gruppo ha carattere nazionale ed è comune a tutti i gruppi Fratres operanti sul territorio italiano nei modelli approvati dalla Consociazione Nazionale e dalla stessa tutelati a norma di legge unitamente alla denominazione "FRATRES".

Il pittogramma è rappresentato da un cuore ed una goccia di sangue, entrambi di colore rosso, pantone warm red, su fondo bianco al quale il Gruppo potrà aggiungere soltanto la personalizzazione coordinata.

Il gonfalone del Gruppo è conforme a quello approvato dalla Consociazione Nazionale.

L'uso dello stemma, in ciascuno dei modelli approvati, del gonfalone e dei loghi rappresentanti il Movimento FRATRES sono concessi esclusivamente nei termini e nei limiti previsti dal Regolamento per l'Immagine Coordinata Nazionale emanato dalla Consociazione Nazionale.

Articolo 10

Uso della denominazione Fratres e affiliazione alla Consociazione nazionale

Il Gruppo per costituirsi ed assumere la denominazione di "FRATRES", dovrà chiedere il preventivo assenso alla Consociazione Nazionale. Una volta ottenuto, procede alla propria istituzione accettando lo Statuto tipo e gli indirizzi della stessa. Successivamente chiede l'affiliazione alla Consociazione.

In particolare il Gruppo si impegna a versare la quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dai competenti organi della Consociazione Nazionale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa del Gruppo, la sua partecipazione alla Consociazione Nazionale implica per tutti gli iscritti al Gruppo la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei donatori di sangue Fratres rappresentata dalla Consociazione.

Articolo 11

Collaborazione con altri organismi

Per effetto dell'affiliazione alla Consociazione Nazionale, il Gruppo potrà collaborare con altre associazioni o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento Fratres.

Il Gruppo, in armonia con quanto indicato dalla Consociazione Nazionale può aderire a reti associative, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 12

Risorse economico finanziarie

Il Gruppo trae i mezzi economici e finanziari, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, dalle rendite patrimoniali, dalle offerte, dai contributi e lasciti che potranno ad esso pervenire da soggetti pubblici o privati nonché dalle convenzioni con enti pubblici nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti leggi.

Il Gruppo provvede altresì al proprio sostentamento anche con iniziative promozionali e/o di auto finanziamento.

- a) soci donatori attivi;
- b) soci collaboratori;
- c) soci benemeriti.

I soci donatori attivi sono coloro i quali, in età stabilita dalle norme vigenti e previo accertamento dell'idoneità fisica, si impegnano ad effettuare almeno una volta ogni due anni, la donazione in una qualsiasi delle sue varie forme in sintonia con i fini e con l'organizzazione del Gruppo. Costituiscono il corpo funzionale del Gruppo ed acquisiscono tutti i diritti associativi, partecipano alle assemblee ed acquistano il diritto di elezione attivo e passivo dopo tre mesi dall'iscrizione.

I soci collaboratori sono coloro i quali, attesa la impossibilità alla donazione, svolgono in modo volontario e continuativo attività sanitarie, tecniche e/o amministrative e/o organizzative in seno al Gruppo. Essi godono dei diritti associativi, compreso l'elettorato attivo e passivo, dopo tre mesi dall'iscrizione nel Gruppo.

I soci benemeriti sono coloro i quali per limiti di età o per motivi di salute non possono più donare il sangue. Partecipano alle assemblee ed hanno il diritto di elezione attivo e passivo.

Non acquisiscono la qualifica di socio coloro che, pur condividendo le finalità dell'associazione, decidono di sostenerla esclusivamente con contributi morali e/o materiali.

Articolo 16

Iscrizione

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, l'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

Le iscrizioni sono aperte a tutti, dovendosi presumere che la domanda di iscrizione al Gruppo supponga da parte dell'istante la sostanziale condivisione dei principi ispiratori della Fratres.

I donatori hanno il dovere e il diritto di tutelare il loro stato di salute, dare il proprio consenso informato alla donazione e comunicare ai responsabili del Gruppo ogni motivazione di rischio o impedimento alla donazione stessa.

Gli iscritti si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera i fini istituzionali del Gruppo e sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto legittimamente adottato dagli organi sociali.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendo istanza scritta al Presidente contenente la descrizione dettagliata di quanto richiesto in esame. Non sussiste in capo al socio il diritto di copia, con qualsiasi mezzo, dei documenti oggetto di esame.

Articolo 17

Modalità di donazione

Il donatore si sottopone alla donazione periodica secondo i parametri temporali stabiliti dalla normativa vigente.

Il donatore si impegna a non donare al di fuori del proprio Gruppo salvo casi di particolare urgenza concordati con il Gruppo stesso e per i quali il donatore trasmetterà al

qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'articolo 18.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza al Gruppo.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso il Gruppo.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Consiglio direttivo all'Assemblea.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio direttivo, con invito a presentare entro 15 giorni dal ricevimento le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio stesso, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentare, da parte dell'interessato, al Consiglio direttivo, con le modalità di cui all'articolo 14, secondo comma, e sulla quale l'Assemblea delibererà l'accettazione o meno.

Contro il provvedimento di esclusione adottato dall'Assemblea l'interessato potrà, entro 15 giorni, ricorrere al Collegio dei probiviri della Consociazione Nazionale, il quale deciderà entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

CAPO IV **ORGANI DEL GRUPPO**

Articolo 21 *Organi del Gruppo*

Sono organi del Gruppo:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo nei casi e nei limiti espressamente previsti dall'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o, in assenza di questi, qualora il Gruppo ritenga comunque opportuno costituirlo.

Articolo 22 *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta dai soci donatori attivi, dai soci collaboratori e dai soci benemeriti.

È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questo, dal componente di Consiglio direttivo più anziano di iscrizione al Gruppo.

Vi partecipano l'Assistente spirituale e il Consulente sanitario, entrambi senza diritto di voto.

I componenti, il Consiglio direttivo e l'Organo di Controllo, se presente, nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.

Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'articolo 44.

Articolo 27

Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto di cassa dell'esercizio, corredato della relazione del Presidente sull'attività del Gruppo svolta nell'anno precedente e della relazione dell'Organo di Controllo, se presente, sull'andamento economico-finanziario;
- b) deliberare, altresì il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- c) deliberare l'approvazione del bilancio sociale, qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o decida spontaneamente di redigerlo.
- d) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio direttivo, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- e) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo, secondo le modalità di cui agli articoli 29, 36, 37, 40, 41 e 42;
- f) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Consociazione Nazionale, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio direttivo;
- g) deliberare, su proposta del Consiglio direttivo, l'approvazione del Regolamento generale, di cui all'articolo 45, da trasmettere alla Consociazione Nazionale;
- h) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio di mandato la Commissione elettorale, anche con funzioni di seggio, e stabilire il numero dei componenti il Consiglio direttivo;
- i) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli iscritti ai sensi dell'articolo 20;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare lo scioglimento del Gruppo ai sensi dell'art. 47.

Articolo 28

Composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di soci donatori attivi e/o soci collaboratori e/o soci benemeriti, purché dispari e non inferiore a cinque.

Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo l'Assistente spirituale e il Consulente sanitario, entrambi senza diritto di voto.

Per essere eletti nel Consiglio direttivo occorre appartenere alla categoria dei soci donatori attivi, dei soci collaboratori o dei soci benemeriti.

Non sono eleggibili nel Consiglio direttivo i membri dell'Organo di controllo.

Non può essere nominato nel Consiglio Direttivo chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

I verbali del Consiglio Direttivo sono inseriti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 30

Riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora sia presentata richiesta al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo.

Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, dalla Consociazione Nazionale, dal Presidente del Collegio dei probiviri della Consociazione e degli organi territoriali.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato al domicilio degli aventi titolo, anche a mezzo posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata o avvenire.

Per il suo carattere di organo di amministrazione il Consiglio direttivo può essere convocato anche telefonicamente o tramite messaggio digitale in qualsiasi momento ove se ne ravvisi la necessità e l'urgenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata, dopo le elezioni, dal Presidente della Commissione elettorale.

L'incarico di Presidente del Gruppo è incompatibile con la carica di Governatore o di Presidente di qualsiasi Misericordia.

È a capo del Gruppo, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta il Gruppo all'interno della Consociazione Nazionale e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative del Gruppo e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Consiglio direttivo e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'eventuale inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) cura il rispetto della normativa nazionale in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali;
- g) tiene i rapporti con la Consociazione Nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Consociazione stessa;
- h) prende ogni provvedimento d'urgenza ed anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi ed anche tutti gli altri atti di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento;
- i) congiuntamente all'Amministratore, ha la firma sui conti correnti e sulle operazioni bancarie e finanziarie.

- c) la promozione e l'organizzazione delle eventuali raccolte esterne con autoemoteche ed altre iniziative promozionali;
- d) lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione delle convenzioni in essere con la Pubblica Amministrazione;
- e) lo sviluppo degli strumenti informativi associativi;
- f) l'esecuzione di altre attività a lui eventualmente affidate dal Consiglio anche in raccordo con il Consulente sanitario.

Il Capogruppo riferisce periodicamente al Consiglio sulle attività a lui affidate.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non ravvisi la necessità di nomina del Capogruppo i suoi compiti sono ripartiti, dal Consiglio stesso, fra uno o più Consiglieri o affidati al Presidente.

Articolo 36

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti Legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita la revisione contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I verbali dell'Organo di controllo sono inseriti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura dello stesso Organo.

Articolo 37

Norme generali sugli organi

Tutti gli organi sociali durano in carica quattro anni. I loro componenti sono rieleggibili tranne il Presidente che non può essere rieletto dopo aver espletato due mandati consecutivi senza interruzione. Trascorso un mandato, rappresentato da un'altra persona, potrà essere rieletto per altri due mandati consecutivi.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

- c) accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea nonché la regolarità delle deleghe consegnando l'attestato di diritto al voto;
- d) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio direttivo, contenente un numero almeno doppio di componenti da eleggere;
- e) redigere la lista di almeno 3 candidati per l'elezione dell'Organo di controllo.

Le liste devono riportare il nome e cognome del candidato, la data di nascita, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Gruppo.

Ogni iscritto o gruppi di iscritti, aventi diritto al voto, potranno presentare alla Commissione elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale sono presentate al Presidente che le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente articolo 28.

Articolo 41

Composizione delle liste

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale non sono vincolanti ed ogni iscritto avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per iscritti aventi titolo di elezione passiva non compresi nella citata lista.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di 2 voti per l'Organo di controllo, laddove previsto, e un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il Consiglio direttivo.

Risulteranno eletti per ogni carica i nominativi che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per iscritti non aventi titolo di elezione passiva, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione fino all'elezione del Presidente.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di candidati, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 giorni.

La Commissione elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 42

Ineleggibilità dei componenti la Commissione elettorale

I componenti la Commissione elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi del Gruppo né essere votati.

Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione elettorale di cui al precedente comma saranno dichiarate nulle.

Articolo 43

Gratuità delle cariche

La Consociazione Nazionale, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa, anche per il tramite degli organi periferici, della normale attività associativa, nomina un Commissario straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi dal suo insediamento.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa vada deserta o rimanga priva di esiti, il Commissario straordinario provvede alla denuncia della situazione all'autorità competente per le decisioni del caso.

Articolo 47

Scioglimento del Gruppo

Il Gruppo non potrà essere sciolto per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di donatori tale da svolgere anche in parte le donazioni.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocare a tale esclusivo scopo dal Presidente o dal Commissario straordinario di cui all'articolo 46.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di iscritti aventi diritto al voto e della speciale maggioranza di tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Consociazione Nazionale che interverrà all'Assemblea con un suo delegato, anche di organi periferici, per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà del Gruppo.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore da scegliere preferibilmente fra coloro che sono stati iscritti al Gruppo.

Articolo 48

Devoluzione dei beni

A seguito dello scioglimento, i beni residui del Gruppo sono devoluti ad altro Ente del Terzo Settore a carattere locale di ispirazione cattolica o alla Consociazione Nazionale purché in possesso della qualifica di Ente del Terzo Settore e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 49

Richiesta di personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte della regione competente, il Consiglio direttivo è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Consociazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso preventivo, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori del Gruppo Fratres

Articolo 50

Norma finale

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme dello Statuto e del Regolamento della Consociazione Nazionale, quelle del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e delle leggi nazionali e regionali che regolano le attività trasfusionali.

In caso di mancanza di normativa occorre rimettersi alle decisioni prese dal Consiglio Nazionale della Consociazione Nazionale.